

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE**  
**«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA**  
**RICERCA»**

**Articolo 1**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 22-bis  
(Contratti post-doc)

*1.* Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati «contratti post-doc», finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

**2. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, intercorsi con il medesimo soggetto anche da parte di università, istituzioni, nonché enti pubblici di ricerca diversi, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.**

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. L'importo del contratto post-doc è stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 marzo 2012, n. 49, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica alle risorse rivenienti da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il limite di spesa di cui al terzo periodo si applica a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.**

6. Il contratto post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di contratti di ricerca e di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Il contratto post-doc non è cumulabile con borse di assistenza alla ricerca anche presso altre università, istituzioni o enti pubblici di ricerca, con borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

#### Articolo 22-ter

##### *(Borse di assistenti all'attività di ricerca)*

1. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse di assistenza alle attività di ricerca delle seguenti tipologie:

a) borse di assistente alla ricerca *junior*, finalizzate all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un *tutor*, delle quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;

b) borse di assistente alla ricerca *senior*, finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, delle quali possono essere destinatari studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica.

2. La titolarità delle borse di cui al comma 1 non è compatibile con quella di borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità di borse di cui al comma 1 comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. Le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento delle borse di assistenza alla ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per le borse di cui al comma 1, lettera b), anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale

idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

5. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento delle borse di cui al presente articolo coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

6. Per le borse di assistenza alla ricerca relative allo svolgimento di attività sulla base di finanziamenti esterni, ottenuti a livello nazionale, internazionale o europea sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la borsa è conferita direttamente al candidato con profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'istituzione o dell'ente di cui al comma 1.

7. L'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato dal soggetto che intende conferire le borse medesime, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro per le due tipologie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. **La spesa complessiva per il conferimento delle borse di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica alle risorse rivenienti da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il limite di spesa di cui al terzo periodo si applica a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.**

8. Alle borse di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto o della borsa di assistenza alla ricerca.

9. Ciascuna borsa di cui al comma 1, lettere a) e b), conferita anche da istituzioni ed enti diversi al medesimo soggetto, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Le borse di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

#### Articolo 22-quater

##### *(Contratti di professore aggiunto)*

1. Al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate, le università e **le istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382** possono stipulare contratti da Professore aggiunto (*Adjunct professor*) in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione.

2. Ai fini della stipula dei contratti da Professore aggiunto, le istituzioni di cui al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet istituzionale avvisi pubblici ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse in relazione a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati su proposta formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università. I contratti di cui al comma 1 hanno una durata **minima di tre mesi e sono rinnovabili fino ad una durata massima di tre anni** e sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

4. **La stipulazione di contratti di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 5. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 1 è determinato da ciascuna istituzione di cui al comma 1 sulla base della durata della posizione e dell'accordo con il destinatario e rileva ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 marzo 2012, n. 49.».**

## **Articolo 2**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole «forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse» sono inserite le seguenti: «all'assistenza alla ricerca, nonché».

## **Articolo 3**

*(Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM)*

1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio è composto da un numero non superiore a sette soggetti individuati dal Ministro tra rappresentanti delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché tra esperti di elevata qualificazione e di comprovata esperienza nella materia.

3. L'Osservatorio, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché con il CINECA e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), valuta l'attuazione, nei primi tre anni successivi alla entrata in vigore della presente legge, degli istituti giuridici ivi previsti, trasmette una relazione sullo stato di attuazione al Ministro con cadenza annuale e formula proposte in materia.

4. All'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

## **Articolo 4**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.